



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832
e-mail segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it

PROT. N. 6446 DEL 15-11-2018

ORDINANZA SINDACALE N. 60 DEL 13 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE CANNAVATA – SORVIA

IL SINDACO

PREMESSO:

- che nel territorio del Comune di Mongiuffi Melia insiste la strada Cannavata-Sorvia, ubicata al confine con il territorio dei Comuni di Gaggi e di Graniti;
- che, a seguito di un'ondata di maltempo caratterizzata da piogge torrenziali e dopo un accurato sopralluogo da parte del Tecnico comunale, il quale aveva accertato numerosi danni alla strada Cannavata – Sorvia tali da comportare restringimento della carreggiata e da rendere pericoloso il transito veicolare e pedonale, con ordinanza sindacale n. 45 del 15 Dicembre 2016 è stata disposta l'interdizione al transito veicolare e pedonale sulla detta strada;
- che la suddetta ordinanza, nella quale veniva espressamente previsto l'insorgere di sanzioni in caso di sua infrazione, è da intendersi ancora in vigore dal momento che, dalla data della sua emissione, non sono stati effettuati interventi manutentivi di alcun genere sulla strada Cannavata-Sorvia, persistendo, quindi, la situazione di grave pericolo che può derivare dal transito sulla medesima;
- che i fenomeni temporaleschi che si sono recentemente verificati nei giorni 28, 29 e 31 Ottobre e nei giorni 1, 2 e 3 Novembre hanno comportato ulteriori danni sulla strada comunale Cannavata – Sorvia;
- che, in particolare, secondo quanto si legge dalla relazione del 7 Novembre 2018, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, le abbondanti precipitazioni ed il conseguente ruscellamento delle acque piovane ha determinato un aggravamento dei danni già in precedenza arrecati ad un tombino collocato nella strada comunale Cannavata – Sorvia, oltre al crollo di alcuni muri di sostegno della medesima strada, restringendo ulteriormente la relativa carreggiata;
- che, sempre nella medesima relazione del 7 Novembre 2018, emerge che la sede stradale della via in questione risulta piena di avvallamenti e di buche, essendo stato l'asfalto divelto dalla furia delle acque meteoriche, il che rende ancora più difficoltoso e pericoloso il transito veicolare e pedonale sulla strada de qua;
- che, pur essendo la strada comunale Cannavata – Sorvia interdetta al transito veicolare e pedonale e pur venendo previste sanzioni per chi si trova ad attraversarla, non può comunque escludersi il transito sulla medesima da parte di soggetti terzi, specie se non residenti nel Comune di Mongiuffi Melia e, pertanto, non a conoscenza del divieto *de quo*, anche in considerazione del fatto che non può essere garantita in merito una vigilanza capillare da parte delle competenti autorità;
- che il mancato rispetto dell'ordinanza in questione può determinare serio pregiudizio alla vita ed all'integrità fisica dei soggetti che attraversano la strada comunale Cannavata-Sorvia, che, pur

risultando trasgressori, devono pur sempre ricevere adeguata tutela in relazione ai loro diritti più importanti;

- che, pur mantenendo l'interdizione al traffico veicolare e pedonale disposto dall'ordinanza sindacale n. 45 del 15 Dicembre 2016 e sempre nell'ottica di tutelare i diritti fondamentali degli individui, si ritiene di dover intervenire sulla strada Cannavata - Sorvia, anche al fine di salvaguardare il patrimonio pubblico e di evitare ulteriori danni al medesimo, in piena conformità a quanto previsto dal d. m. 5 Agosto 2008 del Ministero dell'Interno, secondo cui nelle nozioni di "sicurezza urbana" e di "incolumità pubblica" devono intendersi ricomprese, tra l'altro, "le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana";

- che risulta necessario ribadire espressamente il contenuto dell'ordinanza n. 45 del 15 Dicembre 2016 almeno fino a quando non saranno eseguiti i lavori necessari ad assicurare nuovamente il regolare transito veicolare e pedonale sulla strada in questione;

- che, informalmente contattata, la ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] via [REDACTED] [REDACTED], s. n., si è dimostrata disponibile ad eseguire i lavori volti a salvaguardare la sede stradale mediante la realizzazione di un muro di sostegno con massi ciclopici;

- che attualmente non risulta possibile quantificare gli importi inerenti all'esecuzione dei lavori *de quibus* sicchè solo in un momento successivo verranno posti in essere tutti gli atti necessari per provvedere al pagamento nei confronti della [REDACTED];

VISTI:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi;
- il d. m. del 5 Agosto 2008 del Ministero dell'Interno;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DISPONE

nei confronti di chiunque il divieto di transito lungo la strada Cannavata - Sorvia fino alla revoca della presente ordinanza ovvero fino al momento in cui verranno realizzati i lavori necessari a consentire il regolare attraversamento della medesima;

ORDINA

- alla ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] di eseguire sulla strada Cannavata - Sorvia i lavori i lavori volti a salvaguardare la sede stradale mediante la realizzazione di un muro di sostegno con massi ciclopici, ordinando altresì alla medesima ditta di produrre entro il termine di venti giorni la trasmissione delle fatture inerenti ai lavori *de quibus*;

- ai competenti Uffici comunali di pubblicare la presente ordinanza sull'albo pretorio comunale e di trasmetterla al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria affinché questi ultimi pongano in essere, ciascuno per la propria competenza, tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente ordinanza;

RENDE NOTO

- che, in virtù di quanto disposto dall'art. 7-bis del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, la trasgressione alla presente ordinanza comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniaria da un minimo di € 25, 00 ad un massimo di € 500, 00, oltre che l'insorgere della responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c. p.;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione distaccata di Catania;
- che avverso il presente provvedimento è altresì ammesso, entro il termine di centoventi decorrenti dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Regione Sicilia.

IL SINDACO
Dott. Rosario Leonardo D'Amore

